

Falsità dell'atto di protesto

Un atto di protesto levato per mancato pagamento di vaglia cambiario conteneva la dichiarazione secondo la quale nel luogo e giorno indicati per il pagamento non era stato trovato “nessuno” e il debitore era “assente”. Queste attestazioni, però, per stessa ammissione dell'Ufficiale levatore non risultavano rispondenti al vero.

Il protestato citava pertanto in giudizio sia il notaio sia il presentatore affinché venisse accertata e dichiarata la falsità dell'atto di protesto e ne venisse ordinata la cancellazione dal R.I.P..

L'art. 71 del r.d. 1669/1933 dispone che l'atto di protesto deve, tra l'altro, contenere “l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o dei motivi per i quali non se ne ebbe alcuna”.

Le sopraccitate dichiarazioni contenute nell'atto di protesto e riconosciute erronee dal Pubblico ufficiale riguardano proprio l'appena menzionato contenuto “tipico” dell'atto impugnato il quale, essendo atto pubblico, “fa piena prova, fino a querela di falso...delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Esse hanno inoltre ad oggetto situazioni fattuali la cui sussistenza può essere verificabile e controllabile “secondo un metro obbiettivo”. La Fede pubblica, in considerazione di quanto sopra esposto, si estende senza dubbio anche alle attestazioni in oggetto, per dimostrare la non veridicità delle quali è pertanto necessario proporre querela di falso.

Diversamente, l'efficacia privilegiata è da escludersi per i “giudizi valutativi” e gli “apprezzamenti personali” eventualmente espressi dall'Ufficiale levatore nell'estensione dell'atto.

G. B.